



COMUNE DI CORSANO
(Provincia di Lecce)

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
E DELLO STATO GIURIDICO DEL
PERSONALE**

Approvato con Delibera del C.C. n.4... del 27.03.2023

INDICE

- ARTICOLO 1 – Istituzione del Servizio di Polizia Locale
- ARTICOLO 2 – Contenuto del Regolamento
- ARTICOLO 3 – Funzioni e compiti del Servizio di Polizia Locale
- ARTICOLO 4 – Sede del servizio di Polizia Locale
- ARTICOLO 5 – Funzioni di polizia giudiziaria
- ARTICOLO 6 – Funzioni di pubblica sicurezza
- ARTICOLO 7 – Funzioni di polizia stradale
- ARTICOLO 8 – Finalità generali dei servizi di Polizia Locale
- ARTICOLO 9 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia
- ARTICOLO 10 – Organizzazione del Servizio di Polizia Locale
- ARTICOLO 11 – Ordinamento organico e distintivi di grado
- ARTICOLO 12 – Rapporto gerarchico
- ARTICOLO 13 – Funzioni del Comandante
- ARTICOLO 14 – Funzioni del Vice Comandante
- ARTICOLO 15 – Funzioni degli Ispettori di P.L.
- ARTICOLO 16 – Funzioni degli Agenti – Assistenti e Sovrintendenti
- ARTICOLO 17 – Pari opportunità
- ARTICOLO 18 – Accesso al Servizio di Polizia Locale
- ARTICOLO 19 – Formazione del personale
- ARTICOLO 20 – Addestramento fisico e pratica sportiva
- ARTICOLO 21 – Tipologia del servizio
- ARTICOLO 22 – Ordini e disposizioni di servizio
- ARTICOLO 23 – Servizi giornalieri
- ARTICOLO 24 – Orario e turni di servizio
- ARTICOLO 25 – Riposo settimanale
- ARTICOLO 26 – Norme generali di condotta
- ARTICOLO 27 – Comportamento in pubblico
- ARTICOLO 28 – Rapporti interni
- ARTICOLO 29 – Obblighi al termine del servizio
- ARTICOLO 30 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- ARTICOLO 31 – Saluto
- ARTICOLO 32 – Uniformi
- ARTICOLO 33 – Tesserino di riconoscimento
- ARTICOLO 34 – Strumenti in dotazione e distintivi
- ARTICOLO 35 – Armamento
- ARTICOLO 36 – Strumenti di autotutela
- ARTICOLO 37 – Caratteristiche degli Spray Antiaggressione
- ARTICOLO 38 -- Caratteristiche dei distanziatori
- ARTICOLO 39 – Responsabilità disciplinare
- ARTICOLO 40 – Difesa in giudizio
- ARTICOLO 41 – Riconoscimenti
- ARTICOLO 42 – Norme di rinvio
- ARTICOLO 43 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 – Istituzione del Servizio di Polizia Locale

1. Le funzioni di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, sono disciplinate dal presente Regolamento;
2. E' istituito il Servizio di Polizia Locale di Corsano, in conformità della L.R. Puglia 14 dicembre 2011 n. 37 e ss. mm. ii. e del regolamento n. 11 del 11/04/2017, "caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale" con la nuova denominazione di "Servizio di Polizia Locale" ed è disciplinato dal presente Regolamento.
3. Al vertice del Servizio di Polizia Locale può essere posto esclusivamente il Comandante, figura infungibile in virtù delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla L. n. 65/86 e dalla L.R. n. 37/2011.

ART. 2 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, al fine di assicurare un efficiente ed efficace servizio, disciplina il servizio di Polizia Locale e l'organizzazione del Servizio.
2. La dotazione organica e lo stato giuridico degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti CCNL in materia di personale degli E.E.LL., oltre che da quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO I FUNZIONI E COMPITI

ART. 3 - Funzioni e compiti del Servizio di Polizia Locale.

1. Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, favorire la coesione sociale, garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le ordinanze comunali.
2. Il personale del Servizio di Polizia Locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio di appartenenza ed in relazione alle materie di competenza o delegate dalla Regione:
 - a) polizia amministrativa locale;
 - b) polizia annonaria;
 - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
 - d) polizia edilizia;
 - e) polizia ambientale e mineraria;
 - f) polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
 - g) polizia stradale;
 - h) polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
 - i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
 - j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
 - k) vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
 - l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
 - m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
 - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
 - o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
 - q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni d'istituto;
 - r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
 - s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
3. Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
4. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla L.R. 37/2011 e ss.mm.ii.
5. Sono sempre consentite le seguenti attività esterne, al di fuori del territorio di appartenenza:
- a) Missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
 - b) Operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) Impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi, per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate, e comunicazione alla competente Prefettura.
 - d) partecipazione agli eventi e riunioni associative di categoria.

ART. 4– Sede del Servizio di Polizia Locale

1. Ai sensi dell'art. 6, 3° co. lett. i) della L.R. n. 37/2011, le attività ed i compiti di istituto sono svolti in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

Le attività di polizia giudiziaria devono essere esercitate in un locale della sede del Comando adeguatamente isolato dal residuo complesso, e reso accessibile solo ed esclusivamente agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale aventi la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria al fine di garantire e preservare la segretezza delle indagini delegate o di iniziativa.

ART. 5– Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:
2. Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/2° del C.p.p., riferita agli Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale
3. Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/3° del C.p.p. riferita al Comandante, Commissari e Ispettori di Polizia Locale.

ART. 6– Funzioni di pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
3. La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dalla normativa.

ART. 7 – Funzioni di polizia stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia stradale curando:

- a) la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) le rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.

2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

ART. 8 - Finalità generali dei servizi di Polizia Locale

1. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale del Servizio di Polizia Locale devono essere impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

3. Per il perseguimento delle finalità sopra previste i servizi di Polizia Locale possono essere svolti:

- a) in forma appiedata

Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:

- a. servizio mobile appiedato lungo un itinerario o all'interno di un'area;
 - b. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
 - c. servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.
- b) a bordo di veicoli

4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.

Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

L'utilizzo dei veicoli immatricolati con targa Polizia Locale è consentito esclusivamente agli Agenti, Ispettori e Commissari di Polizia Locale muniti di patente di servizio. E' fatto assoluto divieto di trasportare personale civile e di utilizzare i veicoli della Polizia Locale per servizi non afferenti i compiti d'istituto assegnati alla Polizia Locale.

ART. 9 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia

1. Nel rispetto delle rispettive competenze e finalità d'istituto, il Servizio della Polizia Locale promuove la massima collaborazione e cooperazione con le altre Forze di Polizia.

2. La Polizia Locale può vicendevolmente condividere personale, mezzi, risorse e servizi, anche realizzando pattuglie miste, con le altre Forze di Polizia, condividere le informazioni, promuovere, anche in via continuativa, canali di confronto e coordinamento, interscambiare esperienze e formazione in qualsiasi modo, stipulare protocolli d'intesa, sviluppare programmi comuni ed adottare qualsiasi progetto ed iniziativa utili alle finalità d'istituto del Servizio.

3. La Polizia Locale da esecuzione, per quanto di competenza, ai "patti di sicurezza urbana" di cui al D.L. n. 44/17, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 14, eventualmente sottoscritti dal Sindaco e dal Prefetto, secondo la definizione dell'art. 4 del D.L. cit., e in particolar modo concorrendo: *"alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile"*.

4. Il Servizio può realizzare interscambi professionali e di esperienze, gemellaggi ed altre iniziative anche con Polizie Straniere.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 – Organizzazione del Servizio di Polizia Locale

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 3 a) L. R. Puglia n. 37/11, giusta la classe demografica del Comune di Corsano (oltre 5.000 abitanti), le unità operative dovranno essere almeno 7 (sette) addetti (uno a settecento abitanti); Il Servizio di Polizia Locale è costituito dal Comando articolato in uffici.
2. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Comando di Polizia Locale è organizzato in unità semplici, secondo indicazioni della Giunta Comunale e/o le decisioni del Comandante nella sua autonomia organizzativa, nell'intento di creare specializzazioni e competenze puntuali fra gli addetti per le materie di Polizia Locale;
3. Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo;
4. Con specifico provvedimento adottato dal Comandante, la direzione e il coordinamento degli uffici interni al Comando può essere assegnata ai gradi più alti (Ufficiali e/o Ispettori) o in mancanza a chi abbia maggiori conoscenze nella materia da trattare.
5. La gestione delle incombenze amministrative può essere affidata a personale amministrativo che non può superare il 5% del numero degli addetti al Servizio di P.L..

Art. 11–Ordinamento organico e distintivi di grado

I simboli distintivi di grado indossati dal personale della Polizia Locale hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni. Essi sono stabiliti dal Regolamento Regionale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11

a) Il Comandante del Servizio della Polizia Locale

Riveste la qualifica e la posizione apicale prevista per il personale dell'Ente (attualmente D1 giuridica). Per ricoprire tale ruolo occorre aver superato apposito concorso per le funzioni di Comandante. In base alla classe demografica del Comune di Corsano, così come determinata dal regolamento Puglia n. 11 del 11/04/2017, ha il grado di Commissario.

Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

b) **Vice Comandante:** nel caso venga designato il vice Comandante, questi è formalmente nominato con decreto del comandante, e i suoi gradi sono bordati di azzurro.

c) Ispettori di Polizia Locale

a seguito del superamento del corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli, ai fini dell'assegnazione del grado nella categoria "Ispettore" si terrà conto dell'anzianità di servizio complessivamente già maturata, come indicato nel prospetto seguente:

Vice Ispettore	Denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale
-----------------------	--

Ispettore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore
Ispettore Capo	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Ispettore Superiore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo

I distintivi di grado sono quelli determinati dal Regolamento della Legge Regionale.

d) Sovrintendenti, Assistenti e Agenti di Polizia Locale

Riveste la qualifica di Agente il personale di Polizia Locale neoassunto, inquadrato nella categoria C (nessun grado e bottone dorato).

Riveste la qualifica di Agente Scelto il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C con 5 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado uno "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Assistente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 8 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado due "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Vice Sovrintendente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 12 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado una barra argentata e bottone dorato).

Riveste la qualifica di Sovrintendente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 18 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado due barre argentate e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Sovrintendente Capo il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 22 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado tre barre argentate e bottone dorato)

L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, in ragione della maggiore anzianità di servizio tra le qualifiche di agente, assistente e sovrintendente di Polizia Locale; della maggiore anzianità nel grado fra le qualifiche di Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale. A parità di anzianità nell'ambito della stessa qualifica, si avrà conto dell'anzianità di servizio complessiva e in subordine della anzianità anagrafica.

Il riconoscimento formale dei distintivi di grado per il Comandante del Servizio di Polizia Locale è disposto con decreto sindacale.

Compete al Comandante, nella stretta osservanza del presente regolamento e della normativa regionale l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

Fermo restando le prescrizioni sopra indicate ai sensi della L.R. Puglia 37/2011 costituiscono condizioni per la progressione di grado:

a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione delle performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;

b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale

Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

In fase di prima attuazione del presente regolamento, come previsto dall' art 11 – disposizioni transitorie - del Regolamento Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 1917 del 30.11.2016 e attuativo dell'art 12 della L.R. Puglia n. 37/2011:

- a) può rivestire la denominazione di Commissario il personale già inquadrato in categoria D alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento regionale. Il grado conferito a detto personale sarà determinato in relazione all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo di ufficiale di Polizia Locale.
- b) può rivestire la denominazione di Ispettore il personale inquadrato in categoria C che alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento regionale già rivestiva il grado di sottufficiale conseguito successivamente a procedure selettive interne all'Ente. Il grado conferito a detto personale sarà determinato in relazione all'anzianità di servizio già acquisita nel pregresso ruolo di sottufficiale di Polizia Locale.
- c) L'attribuzione dei gradi di agente, assistente e sovrintendente sarà correlata agli effettivi anni di servizio maturati da ciascuna unità del Servizio di Polizia Locale che, alla data dell'entrata in vigore del suddetto regolamento regionale, non rivestiva il grado di sottufficiale.
- Per tutto quanto non previsto in materia di gradi del personale di P.L., si rinvia alla disciplina di cui ai vigenti regolamenti regionali.

ART. 12– Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dalle categorie e dai relativi profili professionali e distintivi di grado previsti dal presente regolamento.
2. Nella stessa categoria, a parità di profilo, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio nella categoria medesima ed a parità di anzianità di servizio nella categoria, essa è determinata dalla anzianità anagrafica.
3. Il personale del Servizio è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini di servizio e le direttive emanate dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.
4. Ogni qualvolta i superiori riscontrino inosservanze delle disposizioni di servizio e del presente regolamento, hanno l'obbligo di segnalarle al Comandante del Servizio.

ART. 13– Funzioni del Comandante

1. Il Comandante riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale del Comune, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 37/2011.
2. Oltre ai compiti ed alle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché da altre leggi e regolamenti vigenti in materia, al Comandante, compete:
 - a. L'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo di tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale;
 - b. L'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Servizio di Polizia Locale;
 - c. Attività di studio, ricerca, elaborazioni di piani e di programmi, nonché la verifica dei relativi risultati;
 - d. La proposta all'Amministrazione Comunale di atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
 - e. L'emanazione di direttive e di disposizioni interne al Servizio di Polizia Locale per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico amministrativi, nonché delle direttive generali impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo;
 - f. Il coordinamento dei servizi e delle operazioni di protezione civile demandate al Comando di Polizia Locale in materia di viabilità;
 - g. La relazione al Sindaco o all'Assessore delegato su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;
 - h. L'attuazione delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
 - j. La rappresentanza del Servizio di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose,

k. Organizzare, coordinare e dirigere personalmente gli uffici e l'espletamento dei servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

l. Assegnare il personale ai diversi servizi;

m. La verifica periodica della funzionalità dei servizi e degli uffici;

n. La proposta di encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;

p. La contestazione degli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri.

q. Compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Il Comandante, con proprio provvedimento motivato, nomina tra gli Ufficiali il Vice Comandante, al quale attribuisce funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART.14 - Funzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante è nominato dal Comandante sentiti gli indirizzi dell'Amministrazione, con le modalità previste dal precedente articolo.

2. Controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al regolare e corretto svolgimento del lavoro, al rispetto dei turni, alla cura della persona del personale, al corretto utilizzo dell'uniforme, alla buona conservazione delle dotazioni.

3. Coordina operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni e fornisce istruzioni in conformità alle direttive del Comandante.

4. In caso di ferie e/o assenza o impedimento temporaneo del Comandante, esercita le funzioni vicarie limitatamente agli atti che non necessitano per la loro adozione dell'attribuzione delle funzioni apicali.

In tal caso l'Operatore che sostituisce il Comandante in via temporanea è tenuto ad osservare e ad attuare le disposizioni di servizio eventualmente preordinate dal Comandante e a conformarsi alle ripartizione delle competenze assegnate dal Comandante ai singoli componenti del Servizio di P.L. Solo per far fronte a situazioni imprevedibili e di particolare rilievo è possibile apportare modifiche alle disposizioni di servizio pre ordinate dal Comandante informando lo stesso delle variazioni disposte e dei motivi giustificativi.

ART. 15- Funzioni degli Ispettori di P.L.

1. Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori sono responsabili anche del personale loro affidato dal Comandante:

In particolare

a. sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;

b. curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;

c. redigono relazioni ed atti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;

d. istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate che necessitano di elaborazioni di dati ed attività di studio;

e. espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali, per il tramite del superiore gerarchico;

f. assumono la responsabilità dei procedimenti afferenti l'ufficio di propria competenza salvo diversa assegnazione del Comandante.

ART. 16 – Funzioni degli Agenti – Assistenti e Sovraintendenti

1. Gli Agenti, gli Assistenti e i Sovraintendenti del Servizio di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

2. Essi prestano il loro operato come appiedati o automontati, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio, imparzialità.

ART. 17 - Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Servizio di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.

2. E' cura del Comandante e degli Ufficiali del Servizio rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 18—Accesso al Servizio di Polizia Locale

1. Le modalità di conferimento dei posti in organico degli addetti al Servizio di Polizia Locale, avvengono secondo la normativa vigente in materia ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 37/2011 e dal Regolamento Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1917 del 30.11.2016 e ss.m.ii., e secondo il presente regolamento.

2. L'accesso alla funzione di Comandante avviene tramite concorso pubblico per esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale. Il conferimento temporaneo o ad interim del Comando, nelle more delle procedure di cui al comma 2, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 37/2011 e ss.mm.ii..

3. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali di agente e ufficiale di Polizia Locale sono disciplinati dall'Ente Comunale con apposito Regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

4. Si accede alla figura professionale di Ispettore di Polizia Locale dopo 12 anni di servizio con il profilo di agente e sovrintendente e a seguito del superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

5. La partecipazione ai concorsi per l'accesso al Servizio di Polizia Locale è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità psicofisica previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla contrattazione collettiva, dai regolamenti comunali e dal presente regolamento di P.L., anche con riferimento alle mobilità esterne; gli stessi requisiti dovranno essere posseduti dal personale che chiedi di prestare servizio in posizione di comando/distacco per più di un mese. Per la mobilità del personale già in comando presso il Servizio di P.L. non vanno riaccertati i requisiti.

6. Tutti gli addetti al Servizio dovranno essere in possesso come requisito d'accesso, della patente di guida cat. "B" e cat. "A" senza limitazioni (A3), oppure patente cat. A2, per coloro che alla scadenza delle date di presentazione dei bandi di concorso non abbiano superato i ventiquattro anni d'età.

ART. 19 – Formazione del personale

1. E' obbligatorio un corso di formazione per i neo assunti nell'organico della Polizia Locale, entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 37/2011.
2. E' altresì obbligatoria la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della Polizia Locale, compreso il Comandante, secondo il sistema permanente di formazione del personale della Polizia Locale previsto dall'art. 20 della L.R. n. 37/2011.
3. L'Amministrazione Comunale deve consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni.
4. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio, la cui partecipazione è obbligatoria.

ART. 20 – Addestramento fisico e pratica sportiva

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di garantire la preparazione ed il ritemperamento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. L'Amministrazione, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che personale-atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive regionali, nazionali od internazionali, con il riconoscimento del trattamento di missione ed, inoltre, può mettere a disposizione gratuita di personale fuori servizio gli impianti sportivi comunali e del Servizio, per la pratica sportiva agonistica e dilettantistica.
3. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale, da inserire nei piani di formazione del personale di Polizia Locale, anche durante le ore di servizio.

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 21 – Tipologia del servizio.

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:
 - a. Servizi appiedati;
 - b. Servizi a bordo di veicoli;
 - c. Servizi interni.
2. I servizi interni attengono sia a compiti d'istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Servizio ed anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchica funzionale del Servizio.

ART. 22 – Ordini e disposizioni di servizio.

1. Il Comandante attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio, contingente numerico da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabilità del servizio e finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che, comunque, trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni.
3. Gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere tempestivamente illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

ART. 23 – Servizi giornalieri

1. I servizi giornalieri sono organizzati, nel rispetto dei turni di servizio e delle disposizioni impartite dal Comandante.

2. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni, riportate sullo stesso.

ART. 24 – Orario e turni di servizio

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.

2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli ordinari.

3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.

4. Il personale della Polizia Locale è tenuto allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o turni di servizio, rimanendo operativi per tutto l'arco del turno.

5. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo. Il Comando, non appena avrà notizia della mancata sostituzione, provvederà al più presto a predisporla.

6. L'indennità di turnazione nella misura stabilita dai C.C.N.L., che prevede un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, è corrisposta interamente a tutto il personale del Servizio di Polizia Locale in quanto impegnato in turni, che ne compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione del servizio di lavoro ed è corrisposto solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

ART. 25- Riposo settimanale

1. Al personale della Polizia Locale spetta il riposo settimanale, normalmente nella giornata domenicale.

In caso di prestazione lavorativa nella giornata di riposo settimanale – ordinariamente la domenica – al dipendente sarà riconosciuto il pagamento della maggiorazione oraria e il recupero delle ore effettivamente lavorate, ciò ai sensi della dichiarazione congiunta al C.C.N.L. del 05/10/2001 secondo cui “ al fine di una corretta applicazione dell'art. 24, c. 1, del C.C.N.L. del 14/09/2000, le parti concordano con il riposo compensativo, ivi previsto, non può avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate”. La giornata di riposo compensativo, tenuto conto delle richieste dell'operatore e delle disposizioni in materia, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante.

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 26 – Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale conforma la sua condotta alle prescrizioni del Regolamento Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n.590 del 08.04.2014 e avente ad oggetto “codice deontologico di comportamento per il personale di polizia locale” per cui deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività.

2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione Comunale e al Servizio di Polizia Locale.

ART. 27 – Comportamento in pubblico

1. L'appartenente al Servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, se legittime, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella.

2. Quando opera in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.

3. Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio e dei colleghi.

4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessino il servizio.

5. Deve evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine della Pubblica Amministrazione.

6. Inoltre, deve:

- usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- curare l'integrità e la pulizia della propria persona e della divisa.

7. Al personale della Polizia Locale è fatto divieto:

- di bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
- di usare gesti, frasi o di compiere atti contrari alla buona educazione ed al buon costume.
- di intrattenersi durante il servizio in conversazioni telefoniche private salvo per casi urgenti.

ART. 28 – Rapporti interni

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Servizio vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi tutti.

3. Gli addetti sono tenuti ad eseguire con diligenza le disposizioni, attinenti al servizio o alla disciplina, impartite dai superiori gerarchici.

4. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'addetto alla Polizia Locale dovrà chiedere istruzioni al superiore gerarchico. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò darne notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza motivata, scritta allo stesso informando per opportuna conoscenza il Comandante. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione.

L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

ART. 29 – Obblighi al termine del servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 30 – Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante.

3. E' fatto inoltre divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

ART. 31 – Saluto

1. Il saluto è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni ed alle autorità che le rappresentano, ai cortei funebri, nonché verso il superiore che deve rispondervi.

2. E' dispensato dal saluto:

- Il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito all'espletamento dei compiti di istituto;

- Il personale alla guida o a bordo di veicoli;

- Il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

TITOLO VI DOTAZIONI

ART. 32 – Uniformi

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'Allegato B del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11. È esonerato dall'obbligo il Comandante.

2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti del vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva / primaverile e autunnale / invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

3. L'uso degli abiti civili può essere disposto dal Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

4. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario e di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e identificazione.

5. Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, salvo i casi di incuria, prima delle sostituzioni temporali fissate, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

6. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di ordine e pulizia, dignità e decoro.

7. È vietata ogni modifica dell'uniforme. È vietato l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore.

8. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici per il personale femminile, devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza. E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. E' tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l'uso di orecchini.

9. L'Ente provvede alla dotazione di vestiario d'ordinanza a favore del personale del Settore Polizia Locale, secondo le quantità, tipologie, durata e scadenze indicate negli articoli successivi.

10. La dotazione del vestiario decorre dall'assunzione in ruolo o dal trasferimento in un posto d'organico del Settore Polizia Locale.

11. Il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze di istituto secondo quanto disposto in tal senso dal suddetto Regolamento Regionale.

12. La dotazione di vestiario spetta di diritto a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

13. Onde assicurare la fornitura di indumenti qualitativamente garantiti, il Servizio di Polizia Locale potrà avvalersi, per l'acquisto, del parere consultivo di esperti anche esterni.

14. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati da apposita dichiarazione del Comandante, si provvederà a sostituirlo previo il ritiro di quello deterioratosi.

15. Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa grave rende necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati, sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi l'obbligo di cui al primo comma del successivo articolo.

16. Nessuna eccezione, di colore o di foggia, è ammessa a quanto disposto dalle normative disposte in materia dalla Regione Puglia con propri provvedimenti legislativi o regolamentari, come peraltro è fatto divieto di asportare ai capi di vestiario stemmi, fregi o gradi ad essi applicati.

17. Per un periodo di 30 giorni, dalla data di consegna, possono essere sostituiti quei capi che risultino difettosi. Decorso tale periodo e sino alla successiva scadenza, ogni eventuale riparazione è a carico del dipendente stesso.

18. Il Comandante può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall'indossare durante l'orario di lavoro la divisa assegnatagli o dall'usare i capi di vestiario d'ordinanza.

19. Il Comandante in relazione al servizio da svolgere dispone anche la tipologia di uniforme da indossare (divisa ordinaria, capi specifici per servizi speciali – servizio in bicicletta, – uniforme da motociclista, uniforme operativa).

L'uniforme di rappresentanza e l'uniforme di gala è indossata nelle cerimonie ufficiali di rappresentanza e negli altri casi stabiliti di volta dal Comandante. Il Comandante e gli Ufficiali impegnati in compiti di rappresentanza indossano la fascia celeste a tracolla sulla spalla destra come da Regolamento Regionale.

ART. 33 – Tesserino di riconoscimento

1. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è rilasciato dal Comandante un tesserino di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona.

2. Il tesserino di riconoscimento deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato D del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con Regolamento regionale – Puglia 11/04/2017, n. 11.

3. Il tesserino deve essere esibito su richiesta e, preventivamente, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.

4. Il tesserino va restituito all'atto della cessazione del servizio e ritirato a seguito di sospensione dal servizio.

5. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di polizia ed al Comando lo smarrimento o la sottrazione del documento.

ART. 34 – Strumenti in dotazione e distintivi

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione (strumenti operativi e veicoli) sono conformi a quanto previsto dalle vigenti normative regionali previste dall' 12 della Legge R. Puglia n. 37 del 14.12.2011 e del relativo Regolamento Regionale di attuazione.

2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.

3. È fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Servizio da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso fatta eccezione per i veicoli non allestiti a seguito di specifica disposizione del Sindaco. Il trasporto di terzi potrà avvenire solo per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, e dovrà essere autorizzato dal Comandante.
4. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere usati i segnali distintivi, ivi compresi quelli acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
5. I veicoli devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

ART. 35 – Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, per l'espletamento dei servizi d'Istituto, sono dotati delle armi di ordinanza, la cui disciplina è contenuta in dettaglio in apposito regolamento comunale ai sensi del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145.
3. Il Comandante del Servizio, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza al Sindaco, il quale con proprio provvedimento fisserà annualmente il numero delle armi in dotazione al Servizio e ne darà comunicazione al Prefetto il giorno successivo all'emanazione del provvedimento.
4. A tutto il personale del Servizio con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che indossi l'uniforme, è fatto obbligo di portare l'arma al fianco con fondina esterna ed il caricatore di riserva, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145.
5. Gli Ufficiali e il Comandante portano l'arma sotto la giacca.

ART. 36 – Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non sono classificati come armi.
2. Ai sensi del Regolamento Regionale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11, avente ad oggetto "caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono:
 - a) lo spray antiaggressione;
 - b) il distanziatore;
 - c) il giubbotto di protezione balistica;
 - d) i guanti antitaglio e antiperforazione.
3. I suddetti strumenti devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dal suddetto Regolamento regionale e sono dati in dotazione al personale dal Comandante in relazione ai servizi da svolgere a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo.

ART. 37 – Caratteristiche degli Spray Antiaggressione

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 11/2017, Allegato A Sez. II, gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 120 ml di soluzioni contenenti "oleoresin capsicum", funzionanti a getto balistico, ovvero a cono sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale.
2. Gli Spray antiaggressione non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali e non devono provocare lesioni permanenti all'uomo e/o agli animali.
3. Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.

Art. 38 – Caratteristiche dei distanziatori

1. I distanziatori consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a 500 gr. e di lunghezza compresa tra i 40 e i 60 cm., non utilizzabili come sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura.
2. All'estremità dei distanziatori devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell'operatore.
3. Il distanziatore deve essere conservato all'interno dei veicoli di Polizia Locale in posizione non visibile dall'esterno.

TITOLO VII RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTI

Art. 39 – Responsabilità disciplinare

1. Ferma restando l'applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente Regolamento.
2. Si rinvia espressamente al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e ad ogni successiva modifica e/o integrazione.
3. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene la responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

ART. 40 – Difesa in giudizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esecuzione e a causa delle loro funzioni, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, qualora risultino assolti dalle imputazioni loro addebitate.

ART. 41 – Riconoscimenti

1. Gli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, di abnegazione e di coraggio, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1917 del 30.11.2016, possono essere premiati come segue:
 - encomio scritto del Comandante;
 - encomio scritto del Sindaco.
 - encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale
 - con medaglia della Regione Puglia per meriti speciali
2. Le caratteristiche dei nastri, decorazioni, onorificenze e medaglie per meriti speciali sono specificatamente previste dal suddetto regolamento regionale.
3. E' consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana nonché di brevetti di merito o di specialità conseguite nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Servizio con proprio atto.
4. Non è consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente regolamento.
5. Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme anche sopravvenute della disciplina statale e regionale in materia, nonché quelle contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune non escluse dall'art. 70 del D. Lgs 165/2001 e nel Regolamento per i Concorsi del Comune medesimo.

ART. 43 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento per il Servizio di Polizia Locale diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.
2. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Regione Puglia, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Lecce.